

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Gian Luca Greco                         | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Avv. Emilio Girino                            | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 12 marzo 2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente ha esposto la seguente vicenda. Nel luglio del 2010 aveva in essere con una banca un contratto di apertura di credito in c/c per anticipo fatture per un importo di € 75.000,00, garantita per il 50% dall'Intermediario convenuto (Confidi). Nel luglio 2011 la Banca chiedeva "il rientro della linea poiché poche erano state le movimentazioni". Nel dicembre 2011 veniva concordata con la Banca la chiusura del rapporto a "saldo e stralcio" per € 33.000,00 nonché "verbalmente" fu deciso con il Convenuto di incontrarsi ad anno nuovo per capire quale somma doveva essergli riconosciuta ad esito dell'escussione della garanzia. Nel febbraio 2012 viene a conoscenza della segnalazione "a sofferenza" in Centrale dei Rischi (di seguito: CR) senza alcuna preventiva comunicazione né scritta né verbale e prima dell'escussione della garanzia. Richiesto urgentemente un incontro, tale segnalazione fu prontamente cancellata (16.02.2012) e in quella sede fu ribadita l'intenzione di pagare il dovuto, non appena ne fosse stato comunicato il relativo importo. Nonostante ciò il Convenuto comunicava solo l'esclusione da socio e nel marzo 2012 il Convenuto effettuava una nuova segnalazione "a sofferenza"; di tale segnalazione il ricorrente è venuto a conoscenza solo nel maggio 2012 tramite un'altra banca con cui intratteneva rapporti.

Il ricorrente sostiene che le segnalazioni in CR sono illegittime sia sotto il profilo formale, in quanto manca il prescritto preavviso, sia sotto il profilo sostanziale, perché non era ravvisabile lo stato d'insolvenza del segnalato ed hanno cagionato "danni irreparabili": a) blocco del c/c affidato da parte di un'altra banca; b) mancato rinnovo di una linea di anticipo fatture per € 60.000,00 in scadenza al 30.06.2012 con conseguente "rientro immediato ad oggi già avvenuto"; c) documento all'immagine del ricorrente e del suo rappresentante legale, nonché blocco della carta di credito personale di quest'ultimo.

Aggiunge il ricorrente che l'importo dovuto, il cui pagamento non è stato mai messo in discussione, è stato corrisposto al Convenuto non appena deliberato dal C.d.A.; solo successivamente a tale adempimento la segnalazione in CR è stata cancellata.

Chiede pertanto all'ABF di quantificare il danno patito nonché "la cancellazione definitiva dalla Centrale dei Rischi".

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario convenuto, dopo aver descritto la gestione della fase di reclamo, rileva che: a) in merito alle segnalazioni in CR è stata rispettata la disciplina regolamentare emanata dalla BI (Circolare n. 139/1991); b) i passaggi di status della clientela sono autorizzati dal C.d.A.; c) la prima segnalazione in CR è stata effettuata, come dovuto, in conseguenza della richiesta di escussione della garanzia da parte della banca creditrice ed è stata cancellata in quanto il Ricorrente aveva manifestato, per le vie brevi, problemi ad operare con il sistema bancario, minacciando fallimento; d) con l'invio del flusso mensile alla CR il Ricorrente è stato nuovamente segnalato "a sofferenza"; e) a seguito del pagamento di quanto dovuto la segnalazione è stata tempestivamente cancellata "permettendo fin dal mese di luglio 2012 (con riferimento al mese di giugno c.a.) di non segnalare il soggetto nei flussi informatici a B.d.I."

Dichiara poi l'intermediario resistente di aver ricevuto un parere legale, già allegato al riscontro al reclamo, in cui si asserisce che l'incapacità del ricorrente a fra fronte ai suoi impegni era manifesta e che quindi non si verteva in materia di meri ritardi nei pagamenti; che il preavviso al segnalato non era dovuto e che in ogni caso difetta il nesso di causalità tra la segnalazione ed il danno lamentato.

Pertanto l'intermediario chiede all'ABF di rigettare il ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

Giova puntualizzare in fatto che i tabulati della CR non sono stati prodotti dalle parti. Tuttavia sono incontroverse le segnalazioni "a sofferenza" nel febbraio e nel marzo 2012 nonché la cancellazione della prima. E' anche incontroverso che da giugno 2012 la segnalazione non è più presente in CR in quanto il debito è stato pagato; ne consegue che non vi è luogo a decidere sulla domanda di cancellazione della segnalazione.

Circa la domanda risarcitoria è evidente che il suo eventuale accoglimento dipende dalla previa valutazione di illegittimità della segnalazione stessa. Al riguardo la parte ricorrente lamenta solo di non essere stata preavvisata della imminente segnalazione; la parte resistente sostanzialmente ammette che nessun preavviso scritto è mai intervenuto, assumendo che lo stesso non era dovuto e che il cliente può essere avvertito ex post. Tale tesi non è condivisibile. Questo Collegio, come altri collegi dell'ABF, ha più volte ribadito l'essenzialità dell'adempimento dell'obbligo, imposto ai partecipanti, di avvisare il debitore circa l'imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione alla centrale rischi, in modo da consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione adempiendo immediatamente al proprio debito, o di far rilevare errori nella identificazione dei presupposti sostanziali (si vedano *ex multis*: Decisione n. 95/10 Roma; Decisione n. 2102/11 Milano). Date queste funzioni essenziali del preavviso non può ritenersi legittima una segnalazione che non ne sia stata preceduta. Per fugare ogni dubbio basta del resto fare riferimento alle stesse fonti cui fa riferimento l'intermediario convenuto. Infatti, emerge dalla Circolare della Banca d'Italia n.,139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, ed in particolare dal 13° aggiornamento del 4.03.2010 (e dunque in data anteriore ai fatti in esame) che: "Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente la prima volta che segnalano lo stesso a sofferenza".

L'accertamento della illegittimità delle intervenute segnalazioni consente di passare all'esame delle conseguenze risarcitorie.



Al riguardo il Collegio non ha motivo di discostarsi dai propri costanti criteri di decisione che partono dall'assunto per cui nel caso di erronea segnalazione in una centrale rischi, la banca – attestando la non affidabilità di un soggetto - ne compromette la reputazione di “buon pagatore”, precludendo o rendendo più oneroso l'accesso al credito. Il comportamento dell'intermediario, quindi, da un lato può configurare un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto - riconducibile alla categoria dei c.d. diritti della personalità (danno all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.) - e, dall'altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere, può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede in executivis (tra i quali, è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi). Il ricorrente ha documentato come nel caso di specie la errata segnalazione ha comportato il rifiuto da parte di altre entità finanziarie di concedergli credito. Tale fatto integra in astratto un danno di tipo patrimoniale, ma il ricorrente non ha offerto adeguato supporto probatorio che consenta di passare dalla configurazione in astratto del danno alla sua quantificazione in concreto e nel caso non è possibile procedere ad una valutazione per via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., posto che difettano gli elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Diversa conclusione può, invece, trarsi in relazione ai danni non patrimoniali. Com'è noto, i danni non patrimoniali, dopo l'intervento delle SS. UU. del novembre 2008, possono essere conseguenti sia ad un fatto illecito sia ad un inadempimento contrattuale. Orbene, è evidente che l'erronea segnalazione in una centrale rischi privata causa un danno da lesione del “diritto alla reputazione di buon pagatore”, elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale. Dovendosi in questa ipotesi riconoscere la risarcibilità del danno così come sopra specificato, deve altresì precisarsi che la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico (da ultimo, ex multis, cfr. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2011, n. 1410).

Gli elementi da tenere in considerazione al riguardo sono sia la gravità della colpa che l'intensità della lesione.

Riguardo al primo elemento si deve osservare che la colpa dell'intermediario resistente non può essere considerata elevata essendo confinata alla sola sfera procedurale, mentre è rimasta indubbia la correttezza sostanziale della segnalazione. Riguardo al secondo elemento, fermo restando che la lesione reputazionale si è verificata, è però da considerare che al momento la segnalazione non è più in essere, ancorché la posizione soggettiva del ricorrente faccia ritenere che le conseguenze reputazionali possano essere piuttosto gravi.

E' infine da considerare che dalle decisioni dell'ABF emerge come il danno reputazionale derivante da errate segnalazioni in CR è stato quantificato, sempre in via equitativa, in somme che oscillano da € 1.000 ad € 5.000. [in senso conforme cfr. Decisioni del Collegio di Milano nn. 1091/11, 962/11, 69/11, 146/2010, 241/10 e 855/10. Da ultimo, cfr. decisione n. 2102 del 10/10/2011].

Ciò considerato, il Collegio ritiene equo un risarcimento, pari a € 2.000.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.000,00, equitativamente determinata.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO